

Sentenza n. 234 depositata il 10 novembre 2017

Materia: Sanità e Ordinamento civile

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Supposta violazione **dell'art.117, secondo comma, lett.l)** e **dell'art. 117, terzo comma,** della Costituzione

Remittente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: **Art.7, comma 1, e 8, comma1, della legge della Regione Umbria 17 agosto 2016, n.10,** recante “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n.11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n.8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni leggi regionali)”

Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale **dell'art.8, comma 1,** della legge della Regione Umbria n.10 del 2016.

Dichiarazione della cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale **dell'art.7, comma 1,** della medesima legge regionale n.10 del 2016

L'art. 7, comma 1 e l'art.8, comma 1, della legge della Regione Umbria n.10 del 2016 sono stati impugnati davanti alla Corte Costituzionale in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri **l'art. 7, comma 1,** - ha rilevato il ricorrente - aggiungendo l'art. 47-bis alla legge della Regione Umbria n.11 del 2015, stabilisce che sia da ritenere comunque rispettato il limite particolare, finalizzato alla riduzione della spesa per il lavoro flessibile (posto dall'art.9, comma 28 del d.l. n.78 del 2010), quando sia rispettato il limite avente per obiettivo generale il contenimento della spesa complessiva del personale (posto dall'art.2, comma 71, della legge n.191 del 2009).

In sintesi, relativamente alla questione, la lagnanza è quella di vanificare l'apposizione di un vincolo specifico di spesa, ritenendolo comunque rispettato quando sia rispettato un vincolo più generale di contenimento di spesa. Pertanto, la norma impugnata, contrasterebbe, per il ricorrente, con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione.

Nel corso del giudizio, il ricorrente ha rinunciato all'impugnazione dell'**art.7, comma 1,** e la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

E' stata invece esaminata nel merito la questione relativa **all'art.8, comma 1,** che, relativamente alle procedure di stabilizzazione previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015 (destinate al personale precario del comparto sanità), ne stabilisce l'applicazione, non soltanto

all'area della dirigenza medica e del ruolo sanitario, ma anche ai dirigenti del ruolo professionale, tecnico e amministrativo del servizio sanitario regionale.

Per il Presidente del Consiglio, la norma regionale, che estende l'applicazione delle procedure di stabilizzazione, violerebbe l'art.117, secondo comma, lettera l) e terzo comma, della Costituzione, per il contrasto con il principio, in materia di coordinamento della finanza pubblica, posto dall'art. 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n.208.

In riferimento alla questione sulla legittimità costituzionale dell'**art.8, comma 1**, la tesi del ricorrente è stata accolta.

La Corte ha mosso il suo esame dall'individuazione (così anche la sentenza n.286 del 2013) della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art.117, secondo comma, lettera l), Cost.), a seguito dell' "intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che interessa, altresì, il personale delle Regioni".

Dalla individuazione della competenza legislativa in materia, consegue che, l'intervento normativo regionale di estensione dell'ambito di applicazione delle procedure di stabilizzazione, viene a concretizzare una illegittima invasione della competenza esclusiva del legislatore statale in materia di "ordinamento civile" e, pertanto, è da ritenere incostituzionale a prescindere dalla valutazione del contenuto dispositivo della norma.